



*Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato  
Segretario Generale  
della Giustizia Amministrativa*

Prot. 8580 del 22 maggio 2020

Ai Signori Dirigenti  
della Giustizia amministrativa

LORO SEDI

Oggetto: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'art. 135 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha inserito, nell'art. 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, il seguente comma: «*1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato*».

La disposizione, per il periodo indicato, sospende:

- a) il termine di 30 giorni (dalla data di notifica dell'invito) per effettuare il pagamento del contributo unificato senza incorrere nelle previste sanzioni;
- b) il termine per il computo delle sanzioni, ove i termini di pagamento del contributo, alla data dell'8 marzo 2020, fossero già scaduti.

I termini ordinari, pertanto, ricominciano a decorrere dal 1° giugno 2020.

Ciò comporta:

- nel caso *sub a)*, per un invito al pagamento notificato, ad esempio, il 2 marzo 2020, che il termine di 30 giorni di cui all'art. 248 del citato D.P.R. n. 115 del

2002 è sospeso a partire dall'8 marzo e sino al 31 maggio 2020, con la conseguenza che il contribuente deve procedere al versamento del contributo, per non incorrere in sanzioni, entro il 25 giugno 2020;

- nel caso *sub b*), se l'invito al pagamento è stato notificato, ad esempio, il 31 dicembre 2019 e il contribuente non abbia provveduto al versamento del tributo nei successivi trenta giorni, che si deve procedere al computo delle sanzioni non considerando il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, con la conseguenza che il 1° giugno 2020 corrisponderà al 68° giorno dalla notifica dell'atto di accertamento.

Nell'ipotesi degli inviti al pagamento notificati durante il periodo di sospensione (cioè dall'8 marzo e sino al 31 maggio 2020), il termine di trenta giorni per procedere al versamento del contributo senza incorrere in sanzioni, ai sensi dell'art. 248 del citato D.P.R. n. 115 del 2020, inizia a decorrere dal 1° giugno 2020.

La modifica legislativa, pertanto, impone una attenta verifica, da parte degli Uffici, degli inviti al pagamento notificati negli ultimi mesi.

In particolare – tenuto conto che la misura più elevata della sanzione, pari al 200% dell'importo dovuto e non versato, viene irrogata dopo il 90° giorno dalla notifica dell'atto di accertamento – si rende necessario riesaminare gli inviti al pagamento notificati a partire dal mese di dicembre 2019.

Per consentire la tracciatura dei controlli realizzati e l'evidenza degli effetti della sospensione dei termini come descritti, è opportuno che gli Uffici procedano ad annotazioni in SIGA, per ciascun ricorso, nel campo note della maschera del contributo unificato.

Il differimento, disposto con la circolare, prot. n. 7092, dell'8 aprile 2020, per la notifica degli inviti al pagamento in prossimità del 31 maggio 2020, semplifica in questa fase l'attività amministrativa, fermo restando che la nuova previsione normativa richiede un puntuale riesame di numerose pratiche già lavorate.

Si confida, pertanto, nella consueta collaborazione e si formulano con l'occasione i saluti più cordiali.